

STATUTO

**TE.SE.A. TERZO SETTORE
ACLI-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA FRANCESCO
FLORA 31

Numero REA: BN - 99762

Codice fiscale: 01170770620

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

di amministrazione;

7) di accantonare i vigenti patti sociali, a suo tempo formulati nel rispetto della normativa previgente all'entrata in vigore del già citato D.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, come successivamente emendato e modificato;

8) di adottare i nuovi patti sociali di seguito elencati, idonei alla disciplina dei rapporti riconducibili alla nuova tipologia societaria prescelta e conformi ai dettami della sopra citata normativa attuativa dell'operata riforma di settore, il contenuto dei quali, integralmente letto dal relatore ai votanti, forma oggetto di espressa e concorde analitica approvazione di questi ultimi;

9) di abrogare, a partire dalla data odierna, avvalendosi di quanto consentito dalla rinnovata normativa disciplinante il funzionamento della tipologia societaria prescelta, così come recepita negli approvati patti sociali di seguito elencati, il collegio sindacale, organo la sussistenza del quale, alla luce dei dettami della normativa medesima, deve ritenersi meramente facoltativa.

A quest'ultima deliberazione prestano il proprio consenso, in rappresentanza dell'organo di appartenenza, i signori De Lucia Vincenzo, De Risola Marcello Filippo ed Errico Giovanna, presenti, come detto, in assemblea, i quali dismettono seduta stante la carica sin'ora ricoperta ed ai quali l'assemblea indirizza il plauso ed il ringraziamento per il lavoro sino ad oggi svolto all'interno della società.

PATTI SOCIALI

"ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata

"TE.SE.A. TERZO SETTORE ACLI - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La società, la quale si propone di agire con i terzi, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

Essa intende operare organizzando e svolgendo attività rivolte a due settori fondamentali:

- a) Settore della formazione, degli studi e della progettazione nel campo sociale;
- b) Settore agricolo, industriale, turistico e commerciale di servizi, nel campo socio-economico.

A) Relativamente al primo settore si promuoveranno:

- 1) studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;
- 2) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff, formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali;
- 3) corsi di formazione con metodologie applicate al project management del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale e alla programmazione didattica; dalla produzione

di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione;

4) progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;

5) corsi di aggiornamento professionale;

6) consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento;

7) valorizzazione del patrimonio turistico locale attraverso il turismo rurale, il turismo sostenibile, il turismo sociale e giovanile.

8) corsi di lingua (principiante-intermedio-avanzato) rivolti a esigenze personali, professionali e didattiche.

B) Relativamente al secondo settore e nei limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153/96 si promuoveranno attività riguardanti i seguenti settori produttivi:

a) laboratori di ceramica;

b) laboratori di falegnameria;

c) laboratori di cuoio, pellami ed affini e di sartoria;

d) laboratori legatoria e tipografia;

e) attività e servizi relativi all'agricoltura, all'agriturismo, al turismo sostenibile, alle colture ortoflorivivaistiche ed ecologiche;

f) servizi di pulizia e di manutenzione, e di attività volte alla tutela ambientale;

g) laboratori di serigrafia e pittura su vetro;

h) attività del terziario e del settore informatico in genere;

i) gestione di mense, chioschi, paninoteche;

j) laboratori di impianti e riparazioni elettriche;

k) laboratori fotografici;

l) manipolazione e trasformazione dei metalli;

m) servizi di trasporto ed accompagnamento scolastico e per soggetti bisognosi;

n) servizi di consulenza ad Enti pubblici e privati in materie di attività sociali, tributi, imposte e finanziamenti;

o) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, di impianti sportivi, di ludoteche, di biblioteche, di attività sportive, di attività turistiche, teatrali e musicali;

p) gestione di asili nido, di scuole materne e di mense;

q) gestione di centri turistici e di punti informativi turistici, allo scopo di favorire la pratica turistica di gruppo ed il turismo delle famiglie.

La Cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri Enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e

finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. Per la realizzazione delle attività sopraelencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 legge 381/91;
- b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla lettera B) dell'art.1 della legge 381/91.

La cooperativa potrà avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti, sia di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti; potrà, pertanto, partecipare a gare, aste, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni normative, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione.

La società ha, inoltre, facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali, la società potrà contrarre mutui e finanziamenti, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e/o giuridiche.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59, e successive modifiche ed integrazioni.

La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri,

professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

La predetta domanda dovrà, a pena d'esclusione, indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e professione, numero di codice fiscale e, se trattasi di persona giuridica:

- 1) una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con tutte le eventuali modifiche apportate;
 - 2) una copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, del Registro prefettizio se trattasi di Cooperative ed Associazioni o certificato attestante l'iscrizione nell'albo regionale se trattasi di cooperative sociali;
 - 3) una copia della deliberazione dell'organo sociale del soggetto giuridico che ha i poteri per chiedere l'associazione alla cooperativa. Nella deliberazione dovrà essere indicato il nominativo del delegato all'assemblea della società ed il numero delle quote sociali che l'associato si impegna a sottoscrivere;
 - 4) una copia dell'ultimo bilancio approvato, oppure la situazione patrimoniale alla data in cui la domanda viene presentata, sottoscritta dal legale rappresentante e dai sindaci (se presente il Collegio Sindacale);
 - 5) l'elenco delle cariche sociali;
 - 6) ogni altra documentazione che il Consiglio di Amministrazione richieda in aggiunta ai precedenti;
 - 7) nel caso in cui l'adesione alla società sia richiesta da un Ente Pubblico, sarà sufficiente allegare i documenti di cui al punto 1) e 2);
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare

i patti sociali della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione decide inappellabilmente sull'ammissione dei soci.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione commisurata alle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Resta impregiudicato il rispetto di quanto prescritto dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Possono far parte della società, ai sensi dell'articolo 2 della richiamata Legge n.381/1991, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio Decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Possono essere ammesse come soci della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato e l'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.

Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, lo si ripete, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati anche dai conferimenti dei soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i

soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.4 I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota sottoscritta e la eventuale tassa di ammissione, nei modi e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione;
- b) ad osservare le previsioni normative dei patti sociali, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

ART.6 PATRIMONIO SOCIALE

6.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote indivisibili, ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formato mediante accantonamento degli utili annuali ad esso devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;
- d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;
- e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;
- f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.

6.2 I consorziati, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle vigenti disposizioni normative di carattere sostanziale e fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario del consorzio mediante versamenti in conto capitale, ovvero mediante finanziamenti infruttiferi di interessi.

ART.7 STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto della disciplina prevista in materia di società per azioni, strumenti finanziari, solo ed esclusivamente ad investitori qualificati, sino ad un ammontare dieci (10) volte superiore al capitale sociale, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.

7.2 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società:

- a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministrazione;
- b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;
- c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro tipo disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anticipato, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella ripartizione di eventuali utili distribuibili ai sensi di legge, nonché nel rimborso del capitale sociale.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono, peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod.civ..

7.3 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art.2447 octies cod.civ., a riunirsi in assemblea speciale, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascuno di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.

7.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinanti il funzionamento dell'assemblea straordinaria.

La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le quote sociali.

ART.8 QUOTE SOCIALI

8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autoriz-

zazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533 cod.civ..

ART.9 RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, cod.civ..

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10 MORTE DEL SOCIO

10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.11).

10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Benevento, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART.12 ESCLUSIONE

12.1 Con decisione da assumersi in assemblea ordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt. 2286, 2288, primo comma, e 2531 cod.civ..

12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART.16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dei patti sociali;

b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;

e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;

f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

17.2 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino

dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.19 DIRITTO DI VOTO

19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;
- b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolar-

mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà della compagine sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata.

20.2 L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare più della metà della compagine sociale.

20.4 In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti soci tali da rappresentare almeno un terzo della compagine sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.23 AMMINISTRAZIONE

23.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

23.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

23.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

23.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

23.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART.24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervergono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in

carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART.28 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.15), possono nominare il collegio sindacale.

La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ.. Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART.29 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA

SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.30 REGOLAMENTO

30.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compiliarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.31 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE, UTILI e RISTORNI

31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

31.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci avranno la seguente destinazione:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a quest'ultimo destinato una porzione non inferiore al trenta per cento (30%) degli utili medesimi;
- b) una quota deve essere garantita ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea determina, nel rispetto delle modalità di cui all'art.2545 quinquies cod.civ., la destinazione degli utili non assegnati in conformità alle precedenti lett.a) e b).

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

31.4 Ai sensi dell'art.2514, lett.a), cod.civ., è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.

Possono essere assegnati dividendi, acquistate proprie quote ovvero attribuite ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (1/4). Il divieto non si applica nei confronti di possessori di strumenti finanziari.

31.5 E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale; ai sensi del menzionato ar-

t.2545 quinquies cod.civ., l'assemblea, con le maggioranze prescritte per la modificazione dei presenti patti sociali, può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.2526 cod.civ.;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima complessiva del venti per cento (20%) del valore originario.

31.6 Sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

31.7 Per quel che attiene ai ristorni si fa rinvio a quanto espressamente convenuto dall'art.2545 sexies cod.civ.

ART.33 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

32.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

32.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

32.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

32.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al Dlgs. 17 gennaio 2003, n.5.

33.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzianti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.9).

ART.34 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI del cod.civ..

ART.35 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale."

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti primi dieci (19.10).

Le spese e tasse, annesse e dipendenti, del presente atto, ammontanti approssimativamente ad euro 1.100,00 (millecento) cedono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge.

Scritto con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, consta di fogli tredici, facciate quarantotto e quanto della quarantanovesima fin qui.

F.to: Antonio Meola N.Q. - Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.